

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA CURA DELLE SEPOLTURE DI GUERRA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, in seguito denominati le Parti,

in conformita' ai principi umanitari e alle pertinenti norme delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del Protocollo Integrativo n.1 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali,

basandosi sulla volonta' reciproca di dare ultima e degna sepoltura ai Caduti in guerra italiani e ucraini,

e per pervenire ad una soluzione definitiva della materia riguardante lo status delle sepolture di guerra che si trovano sul territorio dei due Stati,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegnano a garantire per un tempo illimitato la cura permanente, la protezione e la conservazione dei cimiteri militari, delle tombe individuali e collettive degli ucraini e degli italiani caduti in guerra e dei monumenti commemorativi, che si trovano sul territorio di entrambi gli Stati.

Articolo 2

Al fine del presente Accordo vengono utilizzate le seguenti definizioni:

a) "ucraini caduti in guerra":

persone che vivevano sul territorio entro gli attuali confini dell'Ucraina prima della creazione dell'Unione Sovietica e nel corso dell'esistenza della stessa, facenti parte delle Forze Armate Sovietiche o che sono state deportate fuori dei confini del suddetto territorio e sono cadute o morte sul territorio della Repubblica Italiana sia durante la Seconda Guerra Mondiale che in conseguenza della stessa o di prigionia;

b) "sepulture ucraine di guerra":

cimiteri di guerra, tombe individuali o collettive degli ucraini caduti in guerra che esistono o possano essere rinvenute sul territorio della Repubblica Italiana;

c) "cimiteri di guerra ucraini":

sepulture collettive degli ucraini caduti in guerra, situate sui terreni concessi in conformita' con la vigente legislazione della Repubblica Italiana e con il presente Accordo;

d) "italiani caduti in guerra":

cittadini italiani sia facenti parte delle Forze Armate Italiane che civili, i quali, sul territorio entro gli attuali confini ucraini, sono caduti o morti sia durante la Seconda Guerra Mondiale che in conseguenza della stessa o della prigionia;

e) "sepulture italiane di guerra":

cimiteri di guerra, tombe individuali o collettive degli italiani caduti in guerra, che esistono o possono essere rinvenute sul territorio entro gli attuali confini ucraini;

f) "cimiteri di guerra italiani":

sepulture collettive degli italiani caduti in guerra, situate sui terreni concessi in conformita' con la vigente legislazione ucraina e con il presente Accordo;

g) "monumenti commemorativi":

monumenti sepolcrali, monumenti, cippi commemorativi e lapidi, installati per le onoranze agli ucraini e agli italiani caduti in guerra.

Articolo 3

1. Il Governo della Repubblica Italiana ha il diritto per proprio conto di sistemare e di curare le sepulture di guerra italiane che si trovano sul territorio dell'Ucraina e di esumare e rimpatriare, ove lo ritenesse opportuno, i resti mortali degli italiani caduti in guerra.

2. Il Governo della Repubblica Italiana provvede per conto proprio alla conservazione e alla cura dei cimiteri di guerra ucraini, che si trovano sul proprio territorio.

Articolo 4

1. Le Parti, per la soluzione dei problemi riguardanti la ricerca, il censimento, la sistemazione e la conservazione delle sepulture di guerra sul territorio dell'Ucraina e sul territorio della Repubblica Italiana, nonche' l'esumazione, la risepoltura dei Resti mortali, si atterranno al presente Accordo e alla legislazione dello Stato sul cui territorio si trovano i luoghi di sepoltura. A tale proposito le Parti terranno presenti le tradizioni nazionali e religiose dei loro Stati riguardanti le iscrizioni su tombe e monumenti commemorativi e la loro sistemazione.

2. Le Parti, tramite gli organi da loro incaricati, si scambieranno le informazioni sull'esistenza e sulla dislocazione dei luoghi di sepoltura esistenti e di quelli nuovi, sul numero e sulle dimensioni delle sepulture di guerra ucraine e italiane sul territorio dei due Stati, nonche' sui dati personali relativi ai Caduti e altre informazioni relative a tali persone secondo quanto prescritto dal presente Accordo. Sulla base delle informazioni date saranno compilati gli elenchi ufficiali dei luoghi delle sepulture di guerra, che verranno trasmessi attraverso i canali diplomatici.

3. Durante la realizzazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Accordo, le Parti onoreranno i resti mortali, le tombe e i luoghi di sepoltura dei Caduti militari di altri Stati nel rispetto delle norme del diritto internazionale.

4. Ogni Parte garantirà ai cittadini dell'altra Parte, nel rispetto della legislazione del proprio Stato e degli accordi bilaterali esistenti, il libero accesso ai luoghi di sepoltura di guerra degli ucraini e degli italiani caduti in guerra.

Articolo 5

1. Le Parti garantiscono la concessione per un periodo illimitato del terreno dove si trovano i cimiteri di guerra dell'altra Parte senza pagamento di affitto e di tasse.

2. Il presente Accordo in nessun modo riguarda il diritto di proprietà della terra. Le modifiche necessarie dei confini dei terreni, ove si trovano i cimiteri di guerra, verranno effettuate con l'accordo reciproco delle Parti. Se di comune accordo delle Parti il terreno non viene più utilizzato completamente o parzialmente per la sua destinazione, tale cambiamento comporterà, per la Parte alla quale è stato concesso il terreno, la perdita del diritto di utilizzarlo.

3. Se il terreno, concesso in conformità al punto 1 del presente Articolo, dovrà essere destinato ad altri scopi, la Parte concedente, di comune accordo con l'altra Parte ed alle condizioni previste dal punto 1 del presente Articolo, provvederà alla concessione di un'altro terreno e prenderà a proprio carico le spese di risepoltura dei resti dei Caduti in guerra, di trasferimento dei monumenti sepolcrali e di sistemazione dei nuovi cimiteri di guerra.

Articolo 6

1. Per ogni risepoltura dei Caduti ucraini e italiani si redigerà un verbale, dove verrà indicata la nuova e la vecchia dislocazione delle tombe, i dati anagrafici, le iscrizioni personali o altra distinzione d'identità. Una copia del verbale verrà consegnata all'altra Parte.

2. La costruzione dei cimiteri di guerra nuovi degli ucraini e degli italiani caduti in guerra nel territorio dei due Stati potrà essere realizzata in luoghi degni della memoria dei Caduti, di comune accordo delle Parti.

Articolo 7

1. L'esumazione dei resti mortali degli ucraini e degli italiani caduti in guerra allo scopo di risepellirli in Patria avverrà su richiesta della Parte interessata e in accordo con l'altra Parte.

2. Ai lavori di esumazione effettuati allo scopo di traslare i resti mortali dei Caduti in guerra possono essere presenti i rappresentanti della Parte, alla quale appartengono i resti mortali da esumare.

3. Le spese di esumazione e trasporto dei resti degli ucraini e degli italiani Caduti in guerra sono a totale carico della Parte, per iniziativa della quale vengono effettuati tali lavori.

Articolo 8

Qualora una delle Parti contraenti rinvenisse, nel corso di lavori infrastrutturali o a carattere urbanistico, i resti mortali di Caduti in guerra dell'altra Parte contraente dovrà darne immediata comunicazione a quest'ultima e dovrà autorizzarne l'esumazione, la traslazione in altro luogo o il rimpatrio. Le spese sono a carico della Parte contraente che ne ha chiesto l'esumazione e la traslazione.

Articolo 9

Per attuare i compiti che derivano dal presente Accordo le Parti possono inviare reciprocamente propri rappresentanti ed esperti, collaborare con le organizzazioni locali, e possono impiegare mano d'opera e materiale locali.

Articolo 10

1. Le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i materiali e gli strumenti destinati ai lavori, che derivano dal presente Accordo, potranno essere trasportati dal territorio dello Stato di una delle Parti al territorio dell'altra Parte.

2. Al passaggio della frontiera i mezzi di trasporto, i materiali, le apparecchiature, e gli strumenti indicati al punto 1 del presente Articolo, saranno esenti dai dazi doganali dietro obbligo di riesportazione o reimportazione.

3. I materiali e le attrezzature destinate alla sistemazione, alla decorazione o alla cura delle tombe saranno esenti da dazi doganali a condizione della presenza di una conferma da parte degli organi autorizzati, che essi siano utilizzati esclusivamente per gli scopi predetti.

Articolo 11

Le Parti si impegnano ad esercitare il controllo del rispetto delle norme mediche, igieniche e sanitarie durante lo svolgimento dei lavori relativi all'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

Articolo 12

1. Il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina incarica il Comitato Statale per le Costruzioni, l'Architettura e la Politica Comunale dell'Ucraina di realizzare l'esecuzione tecnica dei compiti che provengono dal presente Accordo per la Parte ucraina.

2. Il Governo della Repubblica Italiana incarica il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana dell'esecuzione tecnica in Ucraina dei compiti derivanti dal presente Accordo per la Parte italiana.

3. Qualora una delle Parti vorrà dare il relativo incarico ad un'altra organizzazione, ciò dovrà essere concordato con l'altra Parte.

Articolo 13

1. Il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina concede al Commissariato per le Onoranze ai Caduti in Guerra del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana assistenza di ogni tipo; in particolare, relativamente alle sepolture di guerra degli italiani caduti, assicura l'accesso ai documenti attualmente conservati o che saranno successivamente conservati presso i rispettivi istituti e organizzazioni. Cio' in nessuno modo influenzerà l'esecuzione di altri accordi e intese.

2. Il Governo della Repubblica Italiana parimenti aiuterà il Comitato Statale per la Costruzione, l'Architettura e la Politica Comunale dell'Ucraina; in particolare mettendo a disposizione i documenti che permettono di accertare l'identità e il luogo delle sepolture di guerra degli ucraini caduti.

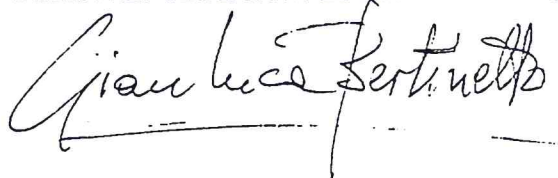
Articolo 14

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Ogni Parte potrà disdire il presente Accordo notificandolo per iscritto all'altra Parte. In questo caso il presente Accordo perde validità un anno dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte.

Fatto a Kiev, il 31 luglio 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana ed Ucraina, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GABINETTO
DEI MINISTRI DELL'UCRAINA

